



ID. 16806

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Assicurazione e Sinistri

DECRETO DIRIGENZIALE N. 969 /DA del 06 DIC. 2018

Oggetto: Contenzioso Girone Giovanni/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al distrattario avv. Mauro Spitale

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.D.P. di Messina RG 1743/18, tra le parti Girone Giovanni/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 2103/18 del 9/11/2018, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 790,00 oltre interessi per € 2,92, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 520,00 oltre spese generali IVA e CPA per un totale di € 722,01 da distrarsi al patrocinatore avv. Mauro Spitale, come da conteggio inviato dall'avv. Spitale, per un totale complessivo di € 1.514,93;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei Soci n° 4/AS del 01.10.2018 di adozione del bilancio consortile 2018/2020 , approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928 del 17.10.2018;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29/12/2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 1.514,93 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 2103/18 del 9/11/2018 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 792,92 a favore di Girone Giovanni nato a Messina il 23/08/1983 c.f. GRNGNN83M23F158N tramite bonifico sul c/c IT97U 07601 16500 000009 319506 allo stesso intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 722,01 come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Mauro Spitale nato a Messina l'8/02/1966 c.f. SPTMRA66B08F158A, tramite bonifico sul c/c IT48Z 02008 16511 000300 504990 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Visto
Il Dirigente Generale
ing. Salvatore Minaldi

Il Dirigente Amministrativo
Antonino Caminiti

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Impegno n. 3571 Atto 969 del 2018Importo € 792,92 + 722,01Disponibilità Cap. 131 Bil. 2018Messina 11/12/18

Il Funzionario

939

Studio Legale Spitale


Avv. Mauro Spitale
avv.mauro.spitale@pec.giuffra.it

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 27167
del 29-11-2018 Sez. A

Avv. Francesca Irrera
avv.francescairrera@pec.giuffra.it



Messina, 21 novembre 2018



S.m.su 30/11/2018
4

Spett.le
Consorzio per le Autostrade Siciliane
Contrada Scoppo
98122 Messina

Alla cortese attenzione
dell'Avv. Daniele Failla
Floridia (SR)

Oggetto: causa civile davanti al Giudice di Pace di Messina Avv. Paolo Currò

Girone Giovanni c/ Consorzio per le Autostrade Siciliane

Sentenza N. 2103/18 R.Sent. del 16.11.2018

La presente in nome e per conto del Signor Girone Giovanni per comunicarVi l'ammontare dettagliato delle somme da corrispondere al mio assistito, giusta sentenza del Giudice di Pace di Messina N. 2103/18 R. Sent. del 15 novembre 2018, non notificata :

GIRONE GIOVANNI €. 792,92

AVV. MAURO SPITALE €. 620,81 (al netto della ritenuta d'acconto)

Si allega alla presente specifica delle somme dovute e preavviso di parcella, evidenziando la distrazione dei compensi in favore del sottoscritto procuratore.

Distinti saluti
Avv. Mauro Spitale

Studio Legale Spitale

Avv. Mauro Spitale
avv.mauro.spitale@pec.giuffre.it

Messina, 21 novembre 2018

Avv. Francesca Irrera
avv.francescairrera@pec.giuffre.it

Oggetto: causa civile davanti al Giudice di Pace di Messina Avv. Paolo Currò

Girone Giovanni c/ Consorzio per le Autostrade Siciliane
Sentenza N. 2103/18 R.Sent. del 16.11.2018

SPECIFICA

GIRONE GIOVANNI

sorte capitale	€.	790,00
interessi legali	€.	2,92
TOTALE	€.	792,92

AVV. MAURO SPITALE

spese vive	€.	80,00
Compensi	€.	440,00
Spese generali 15%	€.	66,00
C.P.A. 4 %	€.	20,24
I.V.A. 22 %	€.	115,77
TOTALE	€.	722,01
Ritenuta d'acconto 20%	- €.	101,20
SALDO	€.	620,81

Avv. Mauro Spitale



Mauro Spitalle

Avvocato

PREAVVISO DI PARCELLA

Messina, 21 novembre 2018

Egregio Signor
Girone Giovanni
Contrada Piano Stella pal. 11 San Filippo Inferiore
98100 Messina
C.F. GRNGNN83M23F158N

OGGETTO: compensi sentenza N. 2103/18 R.Sent. Giudice di Pace di Messina
Girone Giovanni c/ Consorzio per le Autostrade Siciliane

SPESE VIVE	80,00
COMPENSI	440,00
SPESE GENERALI 15 %	66,00
C.P.A. 4%	20,24
I.V.A. 22%	115,77
<hr/>	
TOTALE PARCELLA	722,01
RITENUTA D'ACCONTO 20 %	- 101,20
TOTALE	620,81

Avv. Mauro Spitalle



N.B. Il pagamento della presente parcella verrà effettuato dal Consorzio per le Autostrade Siciliane
giusta distrazione in sentenza N. 2103/18 R.Sent. del Giudice di Pace di Messina

Avv. Mauro Spitalle titolare di conto corrente bancario N. 300504990 presso UNICREDIT Group

Filiale Messina Garibaldi B Via Garibaldi 102 - 98122 Messina (C.F. SPTMRA66B08F158A)

Codice IBAN IT 48 Z 02008 16511 000300504990

AVVERTENZE

1. - Il numero di codice fiscale indicato nel presente certificato deve essere utilizzato per tutti gli scopi di legge, anche se i dati anagrafici (cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita) in esso indicati sono errati o incompleti.

2. - Il contribuente, al quale è stato attribuito il numero di codice fiscale calcolato sulla base dei dati anagrafici errati o incompleti, e che non riceva successiva comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, deve recarsi entro sei mesi dalla data di emissione del presente certificato a decorrere dal 1° luglio 1978, presso qualsiasi ufficio dell'Istituto delle Imposte dirette per chiedere l'attribuzione del numero di codice fiscale definitivo.

3. - Nel caso di ricezione di più di un certificato da parte del medesimo contribuente, il numero di codice fiscale valido è quello riportato sul certificato emesso in data più recente.

4. - Nel caso di smarrimento del presente certificato è possibile, con apposita domanda soggetta a bollo, ottenerne un duplicato.

5. - A decorrere dal 1° gennaio 1978 è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale sui seguenti documenti:

- a) fatture relativamente all'emittente;
- b) richieste di registrazione di atti pubblici e privati;
- c) dichiarazioni dei redditi;
- d) dichiarazioni annuali I.V.A.;
- e) domande per autorizzazioni, licenze, concessioni per l'esercizio di determinate attività;
- f) domande per iscrizioni nei registri delle Camere di commercio e negli altri professionali.

6. - La normativa generale relativa al numero di codice fiscale è trattata nel D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784 e nei Decreti Ministeriali d'attuazione 23 dicembre 1976.

MINISTERO DELLE FINANZE ANAGRAFE TRIBUTARIA

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE

GRN GNN 83M23 F158N

MESSINA

GIRONE

GIOVANNI

M

MESSINA

MESSINA

23.08.83



DATA 28 GENNAIO 1993

IN FIRMA DI ANDRETTI
D. PUGLIOLO

Darbo



CODICE FISCALE **GRNGNN83M23F158N**
Cognome **GIRONE**
Nome **GIOVANNI**
Cognome **HESSINA**
Provincia **RE** Data di nascita **23/08/1963**
Anno **1998** Ministero delle Finanze

GRANDE UNITÀ

Giovanni Girone

Attesto che il codice fiscale sopra riportato è stato compilato da me stesso e
che ho ricevuto la pubblicazione del decreto legge n. 100 del 20 aprile 1992
e che ho quindi avuto a mia conoscenza le norme legislative in materia.
Per questo dichiaro che la dichiarazione è stata redatta con le massime
cautele e che non contiene falsità. Il codice fiscale della mia ex moglie, un 309, è stato
tassato.




SCADE IL 23/08/2024
AU 4315792

IPZ 5xx - QCV - ROMA



Cognome	GIRONE			
Nome	GIOVANNI			
nato il	23/08/1983			
(atto n.	2966P	1	S.	A.)
a	MESSINA	ME		
Cittadinanza	ITALIANA			
Residenza	MESSINA			
Via	PIANO STELLA pal.11*			
Stato civile	=====			
Professione	*****			
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI				
Statura	1,82			
Capelli	CASTANI			
Occhi	CASTANI			
Segni particolari	*SAN FILIPPO INFERI.			

	
Firma del titolare: <i>Giovanni Girone</i>	
MESSINA h... 16/09/2013	
Impronta del dito indice sinistro	IL SINDACO D'ORDINE DEL SINDACO <i>Sandra GIOFFRE'</i>
Diritti	Euro 5,16
Riscossi	



REPUBBLICA ITALIANA

N. ... 703/18 R. Scatt
N. 1443/18 S.A.C.
N. 10607/18 Cron.
N. Rep.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Messina, Avv. PAOLO CURRO'
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n°1743/18 Reg. Gen. decisa all'udienza del 09 Novembre 2018

T R A

GIRONE GIOVANNI (GRNGNN83M23F158N) residente a Messina, rapp.to e
difeso dall'Avv. MAURO SPIDALE, con studio in Messina Via Caio Gallo, 2;
ATTORE

C O N T R O

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE in persona del legale rapp.te p.t.,
dom.to rapp.to e difeso dall' Avv. **DANIELE FAILLA** dom.to c/o lo studio dell'Avv.
Alberto Vermiglio sito in Messina, via N. Bixio 89
CONVENUTO

OGGETTO: Risarcimento danni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 29.03.2018 per l'udienza del 12 Maggio 2018 GIRONE GIOVANNI, conveniva in giudizio il **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**, al fine di vedere riconosciuta la responsabilità di questo ultimo per i danni riportati in seguito ad un sinistro verificatosi sull'autostrada A/18 direzione CT-ME.

L'attore precisava che il giorno 25.11.2016 alle ore 20,00 mentre alla guida della propria autovettura ALFA ROMEO, 147 Tg CX901JA percorreva l'autostrada A/18 in direzione CT/ME, giunta in prossimità del Km 22,950 (località Roccalumera), riportava danni a causa della presenza di una buca sulla carreggiata, peraltro non visibile né segnalata. Sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Stradale che redigeva apposito rapporto di

incidente stradale. Nell'occorso l'autovettura riportava danni quantificati in Euro 790,00 come da ricevute fiscali depositate in atti.

Messo in mora il Consorzio per le Autostrade Siciliane con racc.te a.r. del 13.12.2016 rimaneva inadempiente. Si chiedeva pertanto, il risarcimento di tutti i danni quantificati complessivamente in € 790,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Si costituiva il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE in persona del Legale rapp.te p.t. chiedendo il rigetto della domanda formulata dall'attore poiché infondata in fatto ed in diritto evidenziando la sussistenza del caso fortuito.

Precisate le conclusioni all'udienza del 09.11.2018 la causa veniva assunta in decisione.

Motivi della decisione

La domanda di parte attrice è fondata e, viene pertanto, accolta.

Preliminarmente è bene evidenziare che il tema della controversia postula, la necessità di inquadrare correttamente la fattispecie di responsabilità extracontrattuale dedotta in giudizio, al fine di distribuire correttamente gli oneri probatori tra le parti. Peraltro, va subito dato atto di come il titolo ed i limiti della responsabilità del Gestore del servizio autostradale, nei casi di sinistri verificatisi sulle relative tratte, abbia costituito uno di quei temi che ha conosciuto nel tempo, all'esito di variegati dibattiti e confronti dottrinari, diverse ricostruzioni ermeneutiche, dando così luogo a pronunce della Suprema Corte contrastanti. L'odierno attore ha impostato tutta l'azione risarcitoria sull'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 2051 c.c.: in sostanza, hanno azionato nei confronti del Consorzio per le Autostrade Siciliane una responsabilità da cose in custodia. Il che impone anzitutto di valutare se il fatto dedotto possa essere ricondotto alla figura evocata. Per molto tempo la giurisprudenza assolutamente maggioritaria è stata concorde nell'escludere l'applicabilità alla pubblica amministrazione della responsabilità per cose in custodia - prevista dall'art. 2051 c.c. - in tutte le ipotesi in cui il bene, fonte di danno, fosse di notevole estensione ed oggetto di uso generale e diretto da parte della collettività. In sostanza, l'estensione considerevole del bene produttivo di danno e l'uso diretto da parte dei terzi non avrebbe consentito all'amministrazione di effettuare un adeguato controllo e di adempiere ai doveri di vigilanza, posti a carico del custode. Sicché, applicando tali principi a tutte le ipotesi di danni subiti dall'utente della strada, anche con riferimento alle autostrade si era soliti escludere la responsabilità della pubblica amministrazione per cose in custodia. Tuttavia, la giurisprudenza più recente (Cass., 13 gennaio 2003, n. 298, cit., nonché Cass., 15 gennaio 2003, n. 488) mutava avviso. La Suprema Corte, infatti, ripercorrendo l'orientamento tradizionale volto ad escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alle strade

erano fermi altri due veicoli coinvolti in analoghi incidenti e la pattuglia della Polizia Stradale che poco dopo mi invitò ad allontanarmi per motivi di sicurezza”.

A ciò si aggiunga l'ulteriore elemento di prova fornito dal rapporto di incidente redatto dalla Polizia Stradale intervenuta nell'immediatezza.

Non vi è dubbio alcuno che del sinistro risponde il gestore della tratta in capo al quale sussiste uno specifico dovere di effettuare la manutenzione ordinaria di manto stradale e gallerie nonché di segnalare eventuali situazioni di pericolo, ponendovi sollecito riparo. In considerazione della natura del pericolo denunciato, spettava alla società convenuta di dimostrare di avere adottato tutte le precauzioni prescritte per prevenire l'evento o, qualora la stesso fosse stato imprevedibile o inevitabile altrimenti, di essersi trovata nella materiale impossibilità di rimuovere tempestivamente quella condizione pericolosa. Come infatti ribadito dalla Suprema Corte (Cass. Civ. n. 10689/08) *“In tema di ripartizione dell'onere probatorio nelle cause di risarcimento danni subiti dagli automobilisti per la presenza di un ostacolo su carreggiata autostradale, spetta al gestore dell'autostrada provare l'inesistenza di una propria negligenza per omessa vigilanza sia quando il titolo della responsabilità dedotta in giudizio abbia natura contrattuale che quando abbia natura extracontrattuale. Nel primo caso, infatti, la società concessionaria per liberarsi dal risarcimento deve provare che l'inadempimento è derivato da causa a lei non imputabile ex art. 1218 c.c.; nel secondo, invece, deve dare la prova liberatoria del caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c., attesa la possibilità della vigilanza da parte del soggetto concessionario dell'autostrada”*. Ma tale prova liberatoria è mancata. Alla luce di quanto detto sin ora, questo Giudice liquida la somma di € 790,00 come da fatture indicate, oltre interessi legali dal sinistro sino all'effettivo pagamento. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) **ACCOGLIE** la domanda formulata **GIRONE GIOVANNI** e per l'effetto **CONDANNA il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE** in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di **€ 790,00** oltre interessi legali dal sinistro sino all'effettivo soddisfo per danni al mezzo dell'attore;
- 2) **CONDANNA il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE** in persona del legale rapp.te al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano **in € 520,00**, di cui **Euro 80,00** per spese non imponibili, oltre spese generali 15% IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;

La sentenza è esecutiva come per legge.

Così deciso in Messina il 09.11.2018

Dato in Cancelleria
il 16.11.2018
presso il Giudice di Pace
Dott.ssa Paola Curro

Il Giudice di Pace

(Avv. Paolo Curro)
Amministratore
GIUDICE DI PACE

pubbliche, evidenziava che la *ratio* di siffatta esclusione era fondata sulla impossibilità di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo in un bene in quanto particolarmente esteso e soggetto all'uso diretto da parte di un numero rilevantissimo di utenti. Si osservava, però, che la possibilità o impossibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza — dalle quali rispettivamente dipendevano l'applicabilità o la non applicabilità dell'art. 2051 c.c. — non si atteggiavano univocamente in relazione ad ogni tipo di strada. Per le autostrade, considerata la loro naturale destinazione alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento relativo alla effettiva possibilità del controllo non poteva che indurre a conclusioni in via generale affermative, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c.. In sostanza, si giungeva ad affermare con una certa univocità che, quanto alle autostrade, sia invocabile l'art. 2051 c.c., in quanto tali beni sono per loro natura destinati alla percorrenza veloce in condizioni di particolare sicurezza ed accessibili solo dietro pagamento di un "corrispettivo", onde una più spiccata e doverosa possibilità del controllo in capo al Gestore della tratta consente di configurare una sua posizione custodiale sulla cosa. Ciò posto, va ricordato come la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa. Sicché, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno invocando tale regime di responsabilità ha solo l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. Premesso ciò, è bene evidenziare come nel merito, è stata pienamente dimostrata la dinamica del sinistro con l'audizione del teste **BUDA GAETANO** all'udienza del 19.10.18: “.... *Percorrevo l'autostrada in direzione Catania - Messina dietro l'autovettura Alfa Romeo 147 condotta dal Girone, quando giunti poco prima dello svincolo di Roccalumera vedeva la macchina del mio amico sobbalzare e poi sbandare.... Vi era una grossa buca una specie di avallamento ricolmo di acqua dentro la quale i veicoli cadevano ... pure io ho avvertito un forte sobbalzo....le condizioni meteo erano pessime....ricordo che*

Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: avv.mauro.spitale@pec.giuffre.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A: [ufficiocontenzioso@posta-cas.it](#)

CC:

Ricevuto il:03/12/2018 06:18 PM

Oggetto:POSTA CERTIFICATA: sentenza n° 2103/18 G.d.P. di Messina -
GIRONE Giovanni

Priorità:normale

[Girone \(conteggi e notula\).pdf](#)(900415)

[Girone Giovanni - C.I..pdf](#)(507799)

[Girone Giovanni - C.F..pdf](#)(459819)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)

[Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS](#)

Spett.le C.A.S. Vi trasmetto in allegato copia del documento d'identità e del codice fiscale del Signor Giovanni Girone, precisando Vi che il relativo bonifico dell'importo di ?. 792,92 (euro settecentonovantadue/92) potrà essere effettuato sul conto corrente BANCO POSTA di POSTE ITALIANE di cui Vi indico il relativo codice IBAN : IT 97 U 07601 16500 000009319506 Cordiali saluti Avv. Mauro Spitale Da: "Ufficio Contenzioso" ufficiocontenzioso@posta-cas.it A: avv.mauro.spitale@pec.giuffre.it Cc: Data: Mon, 3 Dec 2018 16:34:17 +0100 (CET) Oggetto: sentenza n° 2103/18 G.d.P. di Messina - GIRONE Giovanni > Egr. Avvocato, > ai fini della liquidazione della sentenza in oggetto è necessario che ci comunichi il codice > IBAN del Suo cliente, precisando che in mancanza di tali dati il Consorzio non potrà > procedere a dare esecuzione alla stessa. > Cordialmente > Ufficio Assicurazione e Sinistri > d'ordine del dirigente >